



*Il Segretario generale vicario*

Presidente della I  
Commissione consiliare permanente  
Presidente della IV  
Commissione consiliare permanente  
Presidente della IX  
Commissione consiliare permanente  
Servizio Amministrativo  
Area "Bilancio, Ragioneria, Analisi  
impatto finanziario delle iniziative  
consiliari"

E p.c. Dirigente  
Area Lavori commissioni

Oggetto: proposta di legge regionale n. 46 del 18 luglio 2023 concernente:

**ISTITUZIONE DELLA FESTA REGIONALE DEI FIGLI**

Si trasmette, in allegato, la proposta di legge regionale indicata in oggetto, assegnata alla I Commissione consiliare competente per materia ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

Ai sensi dell'articolo 59 del citato Regolamento la proposta è inviata alla IV Commissione consiliare permanente.

La IX Commissione consiliare permanente interpellata esprimerà il parere nei termini indicati dall'articolo 58 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

Il funzionario titolare di P.O.  
(Dott. Maurizio Bonuglia)

Firmato digitalmente da: Maurizio  
Bonuglia  
Data: 20/07/2023 09:36:01

Allegati: 01 (uno)

*Class. 2.5*

IALONGO VINCENZO  
2023.07.22 01:48:06  
Ing. Vincenzo Alongo  
CN=IALONGO VINCENZO  
C=IT  
2.5.4.4=IALONGO  
2.5.4.42=VINCENZO  
RSA/2048 bits



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

# **PROPOSTA DI LEGGE**

## **N. 46 del 18 luglio 2023**

DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE

**TRIPODI**

***ISTITUZIONE DELLA FESTA REGIONALE DEI FIGLI***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: I – IV – IX

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



Gruppo consiliare Lega

## **XII Legislatura**

### **PROPOSTA DI LEGGE**

**Concernente**

**“Istituzione della festa regionale dei figli”**

***di iniziativa del consigliere Orlando Tripodi***

Firmato digitalmente da:  
Orlando Tripodi  
Data: 18/07/2023 15:02:29



Gruppo consiliare Lega

## Relazione

Nello Statuto della Regione Lazio, all'art.2 viene affermato il valore della Regione Lazio come centro di imputazione di interessi e segnatamente:

*"La Regione - rappresenta gli interessi dei cittadini e delle comunità locali nelle sedi nazionali, dell'Unione europea ed internazionali e ne promuove la tutela. Si impegna a rafforzare in tali sedi la propria autonomia e quella degli enti locali, assumendo adeguate iniziative".*

Inoltre, nella legge statutaria è disciplinata la centralità della famiglia come recita l'art.7:

*"La Regione riconosce i diritti della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio e la sostiene nell'adempimento della sua funzione sociale".*

Si consideri che la «Giornata Internazionale della Famiglia» si celebra ogni anno il 15 maggio e che nel 1994 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ONU) ha proclamato questa giornata dedicandola al "fondamentale gruppo sociale e l'ambiente naturale per lo sviluppo e il benessere di tutti i suoi membri, in particolare i bambini". In questi termini, pertanto, l'Onu considera e definisce la famiglia.

La Costituzione italiana, all'articolo 29, afferma: *"La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio [...] sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare"*.

La Festa della Mamma è una ricorrenza civile che in alcuni paesi del mondo viene celebrata per onorare la figura della madre, della maternità e del ruolo sociale delle madri. In Italia è festeggiata la seconda domenica di maggio.

La Festa del Papà è una consuetudine del 19 marzo come in alcuni paesi di tradizione cattolica. La data è da molto tempo la principale festa cattolica legata a San Giuseppe, il padre di Gesù.

La Festa dei Nonni è una giornata speciale per onorare e ringraziare i nonni per il ruolo fondamentale che svolgono a favore della famiglia. In Italia tale festività si celebra il 2 ottobre ed è stata istituita per legge il 31 luglio 2005 dal Parlamento italiano. La Felini foundation è una fondazione internazionale che organizza attività per la Festa dei Nonni con l'obiettivo di promuovere la comunicazione tra le generazioni. La Festa dei Nonni è un giorno per rinforzare il legame tra le generazioni in quanto, costruire una rete di rapporti con generazioni tra loro anche molto distanti temporalmente, impedisce la solitudine in età più avanzata e frena il declino cognitivo.



Gruppo consiliare Lega

Inoltre, si pone in evidenza che è stato depositato presso la Presidenza del Senato in data 20 gennaio 2020 il disegno di legge concernente "Istituzione della festa nazionale dei figli", ove si prevede che:

*"Le regioni, le province e i comuni in occasione della festa nazionale dei figli promuovono, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative di valorizzazione della figura dei figli. Il Ministro dell'istruzione impartisce le opportune direttive affinché, in occasione della festa nazionale dei figli, le scuole pubbliche e private, nell'ambito della loro autonomia, possano promuovere iniziative volte a discutere ed approfondire le tematiche relative alle funzioni assunte dai figli nella famiglia e nella società. Con il presente disegno è altresì istituito il «Premio nazionale dei figli d'Italia» in favore dei figli fino ai 25 anni che, nel corso dell'anno, si siano distinti per aver compiuto azioni particolarmente meritorie all'interno della loro famiglia o verso i loro familiari. Sarà quindi nominata, senza oneri per lo Stato, una Commissione competente a valutare le dieci azioni socialmente più meritevoli per l'anno in corso, sulla base delle informazioni acquisite da ogni fonte utile. Il Presidente della Repubblica conferirà il «Premio nazionale dei figli d'Italia» a coloro i quali abbiano conseguito i primi dieci posti nella graduatoria deliberata dalla Commissione";*

Pertanto, alla luce dell'iniziativa parlamentare sopra descritta, considerato inoltre che il provvedimento non è stato ancora approvato e che la presente proposta di legge, si pone in linea con il predetto intento, la PL in esame attribuisce di fatto al Lazio il ruolo di Regione capofila rispetto all'istituzione di una Festa che, con ogni probabilità sarà presto istituita su tutto il territorio nazionale. La finalità è quella di dare centralità al ruolo dei figli che unitamente alle figure delle madri, dei padri e nonni e nonne, concorre a delineare il nucleo centrale della nostra società ovvero: la famiglia.

## **Descrizione**

All'art. 1, viene disposta l'Istituzione della festa regionale dei figli in attuazione di quanto richiamato nella Costituzione e nello Statuto della Regione Lazio.

All'art. 2, tra le finalità, vi sono enunciate quelle di promuovere le iniziative legate alle celebrazioni di cui al comma dell'art.1 anche attraverso interventi concordati tra il Presidente della Regione e l'Assessore competente.

All'art. 3 è istituito il "Premio Regionale de Figlio o della figlia del Lazio", il quale conferisce a quei "figli della Regione" che si sono contraddistinti in ambito sociale, assistenziale, economico, sanitario oppure legato alla sicurezza, un premio la cui attribuzione è valutata da apposita commissione e conferito direttamente dal Presidente della Regione durante la celebrazione del 15 giugno.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO



Gruppo consiliare Lega

All'art. 4 si dispone in ordine alla copertura finanziaria individuata in 50.000 euro in quanto, se da una parte la partecipazione alla Commissione che attribuisce il "Premio figlio o figlia del Lazio" è a titolo gratuito, dall'altra il premio consiste nel conferimento di una borsa di studio o nell'attribuzione di un voucher per un corso di formazione professionale. Infine l'art. 5 disciplina l'entrata in vigore.

Firmato digitalmente da:  
Orlando Tripodi  
Data: 18/07/2023 15:02:30



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO



Gruppo consiliare Lega

## **Art. 1 (Istituzione)**

1. E' istituita la "Festa regionale dei Figli" quale momento per celebrare l'importanza del ruolo svolto dai figli all'interno delle famiglie e della società in generale.



Gruppo consiliare Lega

## **Art. 2 (Finalità)**

1. Le province e comuni del Lazio, in occasione della festa di cui al comma 1, possono promuovere, nell'ambito loro competenze, iniziative per la valorizzazione del ruolo dei figli all'interno delle famiglie e nella società.
2. La festa di cui al comma 1 ricorre il giorno 15 del mese di giugno di ogni anno e non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 "Disposizioni in materia di ricorrenze festive".
3. Il Presidente della Regione, di concerto con L'Assessore al Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito, sentita la Commissione consiliare competente, impartisce le opportune direttive affinché, in occasione della festa di cui al comma 1, le scuole pubbliche e private nell'ambito della loro autonomia, promuovano iniziative finalizzate a stimolare riflessioni sul ruolo dei figli in modo che, tali progetti, siano fattore di crescita emotiva e responsabile circa l'assunzione di un impegno fattivo all'interno del nucleo familiare e nella società civile.



### **Art. 3** **(Istituzione "Premio Regionale del figlio o figlia del Lazio")**

1. E' istituito il "Premio regionale del figlio o della figlia del Lazio" da attribuire alle ragazze o ai ragazzi in età scolare fino alla scuola secondaria superiore o iscritti all'università negli anni di corso prescritti ed in regola con il pagamento delle tasse universitarie che, nel corso dell'anno, si siano distinti per aver compiuto azioni particolarmente meritorie in ambito sociale, assistenziale, economico, sanitario oppure legato alla sicurezza.
2. Con decreto di Giunta da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominata una Commissione competente a valutare le dieci azioni socialmente più meritevoli per l'anno in corso, sulla base delle informazioni e segnalazioni acquisite da qualsiasi fonte. La partecipazione alla Commissione, il cui regolamento e composizione è disciplinato con successivo atto della Giunta regionale, non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso di spese.
3. La graduatoria deliberata dalla Commissione di cui al comma 2 è validata previo parere della Commissione consiliare competente.
4. Possono far parte della Commissione di cui al comma 2 i cittadini italiani residenti nel Lazio.
5. Il Presidente della Regione conferisce il "Premio regionale del figlio o figlia del Lazio" a coloro i quali si siano collocati nei primi dieci posti della graduatoria deliberata dalla Commissione di cui al comma 2.
6. I premi consistono in borse di studio o in voucher da utilizzare per l'iscrizione ad un corso di formazione professionale.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO



Gruppo consiliare Lega

#### **Art.4 (oneri finanziari)**

Al fine di garantire la copertura degli oneri di cui all'art.3 stimati in euro 50.000, si fa fronte per l'anno 2023 con le risorse di apposito stanziamento denominato Fondo di riserva di cui alla Misura 20, programma 1, a gravare sulla missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", programma 11 "Altri servizi generali", titolo 1 "Spese correnti".



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO



Gruppo consiliare Lega

**Art. 5**  
**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Firmato digitalmente da:  
Orlando Tripodi  
Data: 18/07/2023 15:02:31